

REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

24 MAG. 2022

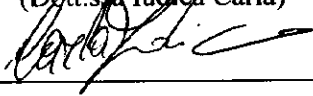
DELIBERAZIONE N. 730 del _____

Oggetto: Convenzione di Tirocinio corso di formazione specifica in Medicina Generale-CEFPAS.

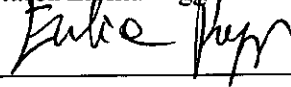
Proposta N° 63 del 20 MAG 2022

SETTORE PROPONENTE
SETTORE AFFARI GENERALI

L'istruttore/ Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Ludica Carla)



Il Capo Settore della U.O.C. Affari Generale
(Dott.ssa Emilia Riggio)



Registrazione Contabile

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,

nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019

con l'assistenza del Segretario, dott. _____ ha adottato la seguente deliberazione

Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi

Il Capo Settore della U.O.C. AFFARI GENERALI

Il Capo Settore della U.O.C.AFFARI GENERALI

Premesso :

che, con nota pec del 13/05/2022, registrata al protocollo generale al nr.0008976 del 13/05/2022, il CEFPAS ha avanzato proposta di convenzione, per lo svolgimento delle attività didattico-pratico seminariali inerenti la formazione specifica in Medicina Generale presso l'A.O di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi.

Atteso che:

- questa U.O.C si è attivata chiedendo alla Direzione Sanitaria Aziendale parere in merito alla stipula di "Convenzione per lo svolgimento delle attività didattico-pratico seminariali inerenti la formazione specifica in Medicina Generale" con nota prot. N.12154/AA.GG del 18/05/2022
- la Direzione Sanitaria Aziendale sanitaria ha espresso parere favorevole con nota prot. N.1066 del 19/05/2022 (n.s prot. N.2181/AA.GG del 19/04/2022)

Vista la bozza di convenzione trasmessa dal CEFPAS, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale dal quale si evince, tra l'altro, che:

- il Tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
- La durata della presente convenzione è di 5 anni e non rinnovabile tacitamente ed avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione.
- Il Cefpas si impegna a controllare che i medici tirocinanti siano in possesso di adeguata assicurazione per lo svolgimento delle attività formative di natura pratica
- Dalla stipula delle presente convenzione non scaturiscono oneri finanziari per L'Azienda Ospitante.
- I medici in formazione devono svolgere il tirocinio pratico nelle seguenti Unità Operative: Pronto Soccorso, Chirurgia, Ginecologia, Pediatria, Medicina Interna.
- Vista la nota prot. N.1066 del 19/05/2022 (n.s prot. N.2181/AA.GG del 19/04/2022) secondo cui La direzione Sanitaria Aziendale precisa che *"il tutor di tirocinio verrà di volta in volta individuato tra i Dirigenti afferenti alle UU.OO dove lo stesso viene svolto, cui compete la funzione di responsabile e supervisore per il rispetto delle misure di prevenzione previste dal D.L 81/2008 e s.m.i e sulla formazione e informazione"*

Ritenuto pertanto potersi:

- **approvare** la bozza della sopra indicata convenzione quadro parte integrante del presente atto, proposta dal CEFPAS
- **trasmettere** copia della presente deliberazione e della convenzione digitalmente sottoscritta, al CEFPAS, alle direzioni medico di presidio, ai Direttori delle Unità operative coinvolte ed alla Direzione Sanitaria Aziendale.

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L.190/2012.

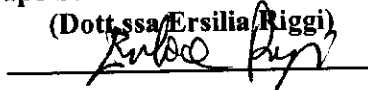
Propone

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:

- **Approvare** la bozza della sopra indicata convenzione quadro parte integrante del presente atto, proposta dal CEFPAS
- **Procedere** successivamente al perfezionamento/formalizzazione della bozza approvata
- **Dare atto** che *“il tutor di tirocinio verrà di volta in volta individuato tra i Dirigenti afferenti alle UU.OO dove lo stesso viene svolto, cui compete la funzione di responsabile e supervisore per il rispetto delle misure di prevenzione previste dal D.L 81/2008 e s.m.i e sulla formazione e informazione”* giusta nota prot. N.1066 del 19/05/2022 (n.s prot. N.2181/AA.GG del 19/04/2022)
- **trasmettere** copia della presente deliberazione e della convenzione digitalmente sottoscritta al CEFPAS, alle direzioni medico di presidio, ai Direttori delle Unità operative coinvolte ed alla Direzione Sanitaria Aziendale.
- **Munire** il presente atto della clausola di immediata esecuzione, al fine di consentire ai corsisti l'effettuazione del tirocinio pratico presso le UU.OO. di questa Azienda

Allegato Parte integrante: Bozza di convenzione

Il Capo Settore della U.O.C. Affari Generali
(Dott.ssa Ersilia Riggi)



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui s'intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale;

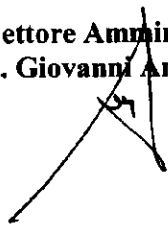
DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della Struttura proponente e, pertanto dispone di:

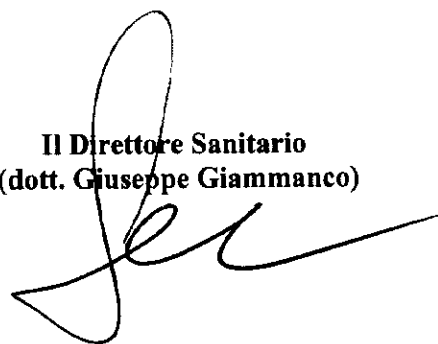
- **Approvare** la bozza della sopra indicata convenzione quadro parte integrante del presente atto, proposto dal CEFPAS
- **Procedere** successivamente al perfezionamento/formalizzazione della bozza approvata
- **trasmettere** copia della presente deliberazione e della convenzione digitalmente sottoscritta al CEFPAS , alle direzioni medico di presidio, ai Direttori delle Unità operative coinvolte ed alla Direzione Sanitaria Aziendale.
- **Dare atto** che *“il tutor di tirocinio verrà di volta in volta individuato tra i Dirigenti afferenti alle UU.OO dove lo stesso viene svolto, cui compete la funzione di responsabile e supervisore per il rispetto delle misure di prevenzione previste dal D.L 81/2008 e s.m.i e sulla formazione e informazione”* giusta nota prot. N.1066 del 19/05/2022 (n.s prot. N.2181/AA.GG del 19/04/2022)
- **Munire** il presente atto della clausola di immediata esecuzione, al fine di consentire ai corsisti l'effettuazione del tirocinio pratico presso le UU.OO. di questa Azienda.

Allegato Parte integrante: Bozza di convenzione

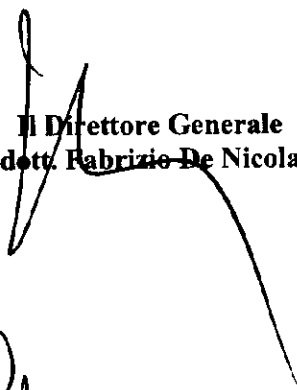
Il Direttore Amministrativo
(dott. Giovanni Annino)



Il Direttore Sanitario
(dott. Giuseppe Giammanco)

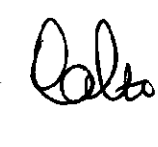


Il Direttore Generale
(dott. Fabrizio De Nicola)



Il Segretario
Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi





____ copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno ____ ____ e ritirata il giorno ____	
L'addetto alla pubblicazione _____	
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal ____ al ____ ____ - ai sensi dell'art.65l.r. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 l.r. n.30/93-e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.	
Catania _____	Il Direttore Amministrativo _____
Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il ____ Prot. n. ____	
Notificata al Collegio Sindacale il ____ Prot. n. ____	

La presente deliberazione è esecutiva:

- ☒ immediatamente
- ☐ perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- ☐ a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
- a. nota di approvazione prot. n. ____ del ____
- b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

CONVENZIONE DI TIROCINIO CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE

tra

Il Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico Assessorato regionale della Salute Codice Fiscale e Partita IVA 80012000826 con sede legale in via Mario Vaccaro, 5 – 90145 Palermo rappresentato dal Dirigente Generale *pro tempore* Ing. Mario La Rocca (di seguito D.A.S.O.E.)

e

L'A.O. di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi, Codice Fiscale e Partita IVA 04721270876, con sede legale in Catania, Piazza S. Maria di Gesù - CAP 95124, rappresentata dal Direttore Generale *pro tempore*, Dott. Fabrizio De Nicola, nato a Palermo il 26 aprile 1957 (di seguito Azienda ospitante),

e

Il Centro per la Formazione Professionale e l'Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario Codice Fiscale e Partita IVA 014273608552, con sede legale in via G. Mule n. 1 – 93100 Caltanissetta rappresentato dal Direttore del Centro *pro tempore* Ing. Roberto Sanfilippo, nato a Genova il giorno 4 aprile 1970 (di seguito CEFPAS);

Premesso che

- il D.M. Sanità 07/03/2006 e ss.mm.ii. che all'art. 15, comma 1 prevede "Le regioni o province autonome gestiscono direttamente, attraverso i propri uffici, i corsi di formazione specifica in medicina generale. Per gli adempimenti relativi allo svolgimento del corso, esse possono avvalersi della collaborazione degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri dei rispettivi capoluoghi di regione, delle Università degli studi, di un apposito centro formativo regionale, ove presente,...";
- con D.A. n. 737 del 12 Agosto 2020 è stata approvata la convenzione tra l'Assessorato della Salute ed il CEFPAS per l'organizzazione, attuazione e gestione delle attività formative del corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale, successivamente aggiornata con D.A. n. 850 del 01/09/2021,
- il D.A.S.O.E. ha tra le sue competenze la responsabilità della Formazione Specifica in Medicina Generale;
- ai sensi della predetta Convenzione il CEFPAS gestisce le attività didattico-pratico-seminariali inerenti alla formazione specifica in medicina generale per i poli didattici di Palermo, Catania e Messina e, pertanto, provvede ad assegnare i Medici in Formazione alle Aziende Sanitarie predisponendo le relative turnazioni e verificando mensilmente le presenze;
- i medici in formazione devono svolgere il tirocinio pratico nelle seguenti Unità Operative per la durata di seguito specificata:

- Pronto Soccorso: 3 mesi per 28 h settimanali;
 - Chirurgia: 3 mesi per 28 h settimanali;
 - Ginecologia: 2 mesi per 28 h settimanali;
 - Pediatria : 4 mesi per 28 h settimanali;
 - Medicina Interna: 6 mesi per 28 h settimanali.
- Presso l' A.O. di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi di sono operative strutture idonee allo svolgimento delle attività formative di natura pratica del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale (CFSMG);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Azienda ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture i medici partecipanti al CFSMG. L'Azienda ospitante si farà carico di sottoporre i tirocinanti a visita medica volta ad accertare l'idoneità psicofisica allo svolgimento delle attività di tirocinio. I nominativi dei medici in formazione saranno comunicati dal CEFPAS attraverso apposita nota.

Si precisa che il medico tirocinante per tutta la durata del triennio formativo teorico-pratico è coperto da polizza assicurativa contro i rischi professionali e gli infortuni.

Art. 2

Il tirocinio, articolato secondo quanto previsto dall'art. 26 del D.lgs n 368/99 e ss.mm.ii. avrà la durata di 28 ore settimanali, distribuite in turni mattutini o pomeridiani dal lunedì al venerdì stabiliti dai Responsabili delle diverse Unità Operative.

Art. 3

Per la rilevazione delle presenze l'Azienda ospitante utilizzerà lo stesso sistema adottato per i propri dipendenti ed il registro delle presenze predisposto dal CEFPAS. L'Azienda ospitante si impegna a mettere a disposizione dei medici tirocinanti il personale e le risorse necessarie per l'acquisizione delle abilità tecnico-pratiche indispensabili ai fini dell'esercizio della professione.

L'Azienda ospitante, pertanto, individuerà e comunicherà al CEFPAS i nominativi dei tutor di tirocinio che saranno inseriti nell'Albo tutor Ospedalieri MG istituito dal CEFPAS e regolamentato con D.D.G. n. 19 del 14 gennaio 2022. Per lo svolgimento di tale attività, previsto durante il normale orario di lavoro, ai tutor Ospedalieri, fermo restando il possesso dei requisiti generali e il rispetto dell'obbligo formativo ECM, non verrà corrisposto compenso.

Il tutor di tirocinio ha il compito di orientare e supportare il medico partecipante alle attività e di registrare giornalmente nel registro delle presenze le ore e le attività svolte, nonché l'orario di ingresso e di uscita.

Art. 4

Durante lo svolgimento delle attività l'Azienda ospitante si impegna a:

- far rispettare ai tirocinanti le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- far rispettare ai tirocinanti le norme dettate dalla vigente legislazione in materia di privacy;
- garantire il rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.lgs. n.81/08 e ss.mm.ii..

Art. 5

Il CEFPAS si impegna a:

- controllare che i medici tirocinanti siano in possesso di adeguata assicurazione per lo svolgimento delle attività formative di natura pratica;
- informare i tirocinanti sul rispetto della riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite in relazione al lavoro svolto durante il tirocinio;
- comunicare con congruo anticipo i nominativi dei medici tirocinanti e a monitorare il corretto svolgimento del tirocinio;
- mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui venga a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente documento o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'oggetto della presente convenzione; successivamente i dati potranno essere diffusi per fini istituzionali solo in forma anonima o aggregata.

Art. 6

L'Azienda ospitante dichiara che le sedi di svolgimento del tirocinio sono conformi alle previsioni in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro in conformità alle previsioni del D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, del D.M. 10 marzo 1998, del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, della L.R. 11 novembre 2009, n.19 e del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 7

I rapporti che l'Azienda ospitante intrattiene con i tirocinanti ai sensi della presente convenzione non configurano alcun tipo di rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196 del 1997.

Art. 8

Dalla stipula della presente convenzione non scaturiscono oneri finanziari né per l'Azienda ospitante né per il CEFPAS.

Art. 9

La convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e avrà una durata quinquennale.

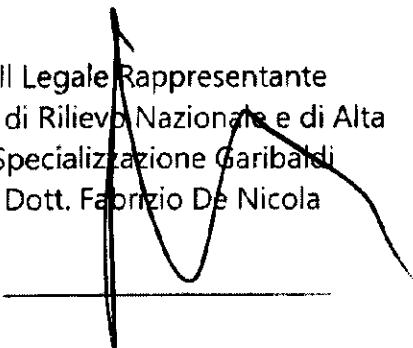
Art. 10

Per ogni eventuale controversia è competente il Foro della provincia dell'Azienda ospitante.

Palermo, _____

Il Dirigente Generale *pro tempore* D.A.S.O.E.

Il Legale Rappresentante
A.O. di Rilievo Nazionale e di Alta
Specializzazione Garibaldi
Dott. Fabrizio De Nicola



Il Direttore del CEFPAS
Ing. Roberto Sanfilippo

